

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA



QUERELA

- del Sig. Roberto SPERANDINI, nato a Roma, il 22 luglio 1967, quivi residente in Via dell'Orsa Minore, 42, in proprio e nella qualità di coordinatore generale e legale rappresentante della F.L.P. – Finanze, assistito e difeso dall'avv. Stefano Viti del foro di Roma, con studio in Roma, piazza della Libertà, 20, giusta nomina in calce al presente atto

1. La F.L.P. è una organizzazione sindacale che opera al fine di perseguire la tutela e la rappresentanza delle categorie di lavoratori associati (v. **Statuto – doc. 1**).

In particolare la F.L.P. vanta una cospicua rappresentatività tra i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed una amplissima diffusione territoriale in tutti i comparti del pubblico impiego e, segnatamente, tra il personale dipendente delle agenzie fiscali.

A ragione di ciò la F.L.P. ha sottoscritto i contratti collettivi per il personale dipendente del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005 e per il quadriennio 2006/2009 (**docc. 2 e 3**).

La struttura organizzativa della F.L.P. disegnata dallo Statuto prevede la costituzione di coordinamenti nazionali di comparto.

Il sig. Roberto Sperandini riveste in seno alla organizzazione la carica di coordinatore del coordinamento nazionale dei lavoratori delle Finanze.

2. Il 5, 6 e 7 marzo 2012 sono state indette le procedure per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori pubblici.

Tali elezioni si svolgono sulla base di liste di candidati presentate dalle varie organizzazioni sindacali.

I risultati elettorali rivestono una notevole importanza per la vita delle organizzazioni sindacali nel pubblico impiego.

Il consenso riscosso nel cimento elettorale, infatti, unitamente alla rilevazione delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali rilasciate dai lavoratori, refluisce a mente dell'articolo 43 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel procedimento di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e costituisce il presupposto per poter assumere la

veste di agente negoziale per la stipula dei contratti collettivi e per la fruizione delle prerogative sindacali in capo ai propri dirigenti.¹

¹ (Art.43 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165) *L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.*

2. *Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.*

3. *L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.*

4. *L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.*

5. *I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale (1).*

6. *Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.*

7. *La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.*

8. *Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.*

9. *Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.*

10. *Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.*

3. In data 5 marzo – primo giorno delle elezioni delle RSU - è stata diffusa una e-mail sottoscritta da un non ben identificato C.L.A.S., (Comitati Locali di Autorappresentanza dei Lavoratori) proveniente dal seguente indirizzo di posta elettronica: NOICREDEVAMO@ITALIA.IT

Tale e-mail, indirizzata agli indirizzi di posta elettronica in dotazione ai dipendenti della Agenzia delle Dogane, conteneva in allegato un volantino dal titolo: “*APPELLO ALL’ASTENSIONE PER L’ELEZIONE RSU DEL 5 – 7 MARZO 2012*”. (docc. n. 4 e 5).

4. Nel volantino in questione, dopo aver affermato che le Organizzazioni Sindacali avrebbero tenuto un atteggiamento remissivo rispetto ad una serie di provvedimenti assunti negli ultimi anni in danno dei pubblici dipendenti, si afferma che “*l’acquiescenza, la remissività ed il silenzio dimostrate della OO.SS. verso quanto sopra esposto sono stati comprati a caro prezzo dalle nostre Amministrazioni*”.

In particolare, per quanto concerne la F.L.P. e, segnatamente, la F.L.P. – Finanze e il sig. Roberto Sperandini, si afferma che “*E COSA DIRE DELLA SPREGIUDICATEZZA DIMOSTRATA DALLA FLP FINANZE CHE DOPO AVER VINTO CONTRO L’AGENZIA DELLE DOGANE DUE RICORSI IN OPPOSIZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL PASSAGGIO DALLA II ALLA III AREA FACENDOLA CONDANNARE IN ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO PER LA MANCATA PREVENTIVA CONCERTAZIONE CON LE OO.SS., HA RINUNCIATO A CHIEDERE ALLA FINE L’INVALIDAMENTO DELLA STESSA USANDOLA COME “MERCHE DI SCAMBIO” CON LA VITTORIA A PUNTEGGIO QUASIPIENO (128) CONSEGUITA DAL SUO SEGRETARIO NAZIONALE ROBERTO SPERANDINI (VEDI GRADUATORIA DID LAZIO E ABRUZZO)?*”

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Appare invero evidente, come il redattore o i redattori del volantino, attraverso l'uso delle riferite espressioni insinuanti, allusive e suggestionanti, abbiano inteso suscitare nel lettore la convinzione che la F.L.P – Finanze, (che aveva sottoscritto in persona del coordinatore Roberto Sperandini, il ricorso ex art. 28 l. 300/1970 avverso il diniego di procedere alla attivazione della prescritta procedura di concertazione da parte della Agenzia delle Dogane in ordine alla definizione dei criteri per lo svolgimento della procedura di passaggio dalla seconda alla terza area indetta con dall'Agenzia delle Dogane, accolto sia all'esito della fase monitoria – **doc. 5** – che all'esito della fase di opposizione – **doc. 6**), avrebbe rinunciato a porre in esecuzione i provvedimenti giurisdizionali, ottenendo come contropartita la promozione nel predetto concorso dello stesso sig. Roberto Sperandini.

In sostanza l'utilizzo di espressioni quali *“comprati a caro prezzo”* ovvero *“merce di scambio”* hanno ingenerato nel lettore del comunicato la convinzione che il dott. Sperandini si sarebbe “venduto” all'Amministrazione, rinunciando a coltivare il ricorso per antisindacalità ed ottenendo in cambio la promozione nel concorso.

5. Tali circostanze non corrispondono a verità.

Innanzitutto, il sig. Roberto Sperandini ha superato la procedura con il punteggio di 128, grazie ad un brillante colloquio ed ai titoli posseduti (diploma di laurea e master).

In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato nell'e-mail, a seguito del decreto emesso dal Tribunale del lavoro di Roma, all'esito della fase monitoria del ricorso per comportamento antisindacale, proprio su istanza della FLP, l'Agenzia delle Dogane ha sospeso la procedura selettiva interna per il passaggio di area,, disponendo l'immediata attivazione della concertazione con le organizzazioni sindacali.

Ed infatti, con nota protocollo del 25/03/2011, l'Agenzia delle Dogane aveva convocato una riunione per il giorno 31 marzo 2011 al cui ordine del giorno vi era proprio “passaggi tra le aree, avvio della procedura di concertazione”. (doc. n. 7).

La procedura di concertazione (la cui omissione era stata denunciata dalla F.L.P. – Finanze con il ricorso ex art. 38 l. 300/1970), è stata prontamente attivata, ancorché si sia conclusa con esito

negativo in quanto *“L’Agenzia, anche alla luce della parziale contraddittorietà delle richieste formulate”*, ha ritenuto di non accedere *“a nessuna delle proposte avanzate dalle Organizzazioni sindacali”* (doc. n. 8).

In sostanza, la F.L.P. – Finanze, contrariamente a quanto rappresentato dall’estensore/i della nota in discorso, lungi dal “vendersi”, ha perseguito e raggiunto il risultato cui era mirato il ricorso ex art. 28 l. 300/70, consentendo la attivazione nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali della procedure di concertazione sui criteri selettivi e, dunque, ottenendo il ripristino della corretta dialettica sindacale e del violato sistema di relazioni sindacali.

6. L’accostamento della circostanza (vera) del superamento del concorso alla insinuazione, giusta la quale la F.L.P. – Finanze avrebbe rinunciato a chiedere l’invalidità della procedura concorsuale a fronte della promozione del suo ordinatore nel concorso de quo e le espressioni utilizzate al riguardo utilizzate nell’articolo rendono evidente e manifesta la diffamatorietà del volantino, costituendo un palese e gratuito attacco alla personalità, all’onore e al decoro della F.L.P e dello stesso sig., Sperandini, condotto secondo modalità assolutamente aliene dal corretto esercizio del diritto di critica e sicuramente debordanti nella contumelia e della gratuita aggressione alla personalità morale della associazione sindacale e del suo coordinatore nazionale, sostanzialmente indicati come soggetti adusi a *“vendersi per un piatto di lenticchie”*

Non v’è chi non veda come per una organizzazione sindacale ed un sindacalista non vi sia accusa più *“infamante”* che quella di essersi *“venduto”* al datore di lavoro.

E’ significativo, peraltro, che il volantino in questione sia stato, secondo una sapiente regia, diffuso nel pieno svolgimento della procedura elettorale per il rinnovo delle RSU.

Ad ogni buon conto, in disparte la patente violazione del canone della verità, appare, comunque, innegabile il mancato rispetto del canone della continenza in quanto per costante orientamento giurisprudenziale *“il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l’uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono”* (Cassazione penale, sez. V, 21/12/2000, n. 6925).

Ed ancora, *“in tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica.”*. (Cass. 20/05/2005, n. 19381).



7. Si chiede pertanto che si proceda alla identificazione dell'autore e/o degli autori del volantino in questione e che si proceda nei di loro confronti con riferimento ai fatti sopra esposti ai sensi dell'articolo 595 c.p., ovvero della altre norme e disposizioni che fossero ritenute applicabili al caso di specie.

Si chiede di essere avvertiti di eventuale richiesta di archiviazione, opponendoci all'emissione di decreto penale di condanna.

Con osservanza.

Roma, 8 marzo 2012

Roberto Sperandini
in proprio e nella qualità di
coordinatore generale della
F.L.P. - Finanze

avv. Stefano Viti


Allegati:

1. Statuto della FLP;
2. verbale sottoscrizione ccnl Agenzie Fiscali 2002/2005;
3. verbale sottoscrizione ccnl Agenzie Fiscali 2006/2009
4. volantino allegato all'e-mail del 05/03/2012;
5. decreto ex art. 28 l. 300/70 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 687 del 2011;
6. sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 15496/2011 emessa sulla opposizione al decreto di cui al precedente n. 5);
7. nota dell'Agenzia delle Dogane del 25/03/2011;
8. verbale di concertazione sui passaggi tra le aree.

Il sottoscritto, Roberto Sperandini, in proprio e nella qualità di coordinatore generale della F.L.P – Finanze, sottoscrive il presente atto di querela e nomina difensore l'avvocato Stefano Viti con studio in Roma, piazza della Libertà 20, conferendogli ogni facoltà di legge, e dandogli espresso mandato di presentare la querela stessa, anche tramite un proprio incaricato all'uopo delegato.


Roma, 8 marzo 2012

Roberto Sperandini



Per autentica

avv. Stefano Viti



FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE

STATUTO

Titolo I – costituzione, finalità, adesione.

ART. 1

E' corrente, con sede nazionale in Roma, la "F.L.P." – "Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche", costituita con atto notarile, notaio Lupo in Roma, atto Reg. n. 32048 Racc. n. 4006 del 12/11/1999, registrato a Roma il 23/11/1999, denominata di seguito FLP, F.L.P. o Federazione.

ART. 2

La Federazione è una associazione senza scopo di lucro che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie di lavoratori associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, sociale e ricreativo; in tale quadro:

- svolge attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
- tutela e patrocina gli interessi giuridici, economici, sociali e morali delle categorie a cui appartengono i lavoratori associati;
- salvaguarda il prestigio professionale delle medesime categorie, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale e l'immagine civile;
- svolge la sua azione nel sistema formativo per la valorizzazione del sistema scolastico quale elemento strutturale per realizzare un sistema formativo come servizio ai diritti di ogni singola persona;
- svolge la sua azione per l'integrazione delle politiche scolastiche e formative che favorisca il costituirsi di un sistema di formazione continua;
- svolge ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale, socio-sanitaria, fiscale e consumeristica, alla previdenza, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;
- organizza viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
- promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
- divulga il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.

La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti comparti contrattuali, delle aree negoziali contrattuali e delle diverse professionalità che organizza nella propria azione e, contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle proposte.

La FLP è una Federazione sindacale di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

L'autonomia della FLP, anche essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

ART. 3

La Federazione può federarsi o aderire ad organizzazioni o federazioni sindacali di categoria o a confederazioni per conseguire comuni interessi, ivi compresa la stipula di patti federativi rilevanti ai fini della rappresentatività.

L'adesione o la federazione viene decisa dal Comitato Direttivo Nazionale o dalla Segreteria Generale; in quest'ultimo caso deve essere ratificata dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.

L'adesione ad organismi sindacali internazionali viene decisa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Gli stessi Organi della Federazione, con le medesime modalità, possono revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate.

ART. 4

La Federazione riunisce i lavoratori, in servizio e/o in quiescenza, dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo; associa altresì i lavoratori già appartenuti a tali

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere mensilmente alla FLP i contributi sindacali associativi dovuti dai propri iscritti, stabiliti dalla Segreteria Generale.

I versamenti dei contributi sindacali associativi sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento per contributi sindacali.

Il versamento dei contributi sindacali associativi non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 6 - Diritti degli iscritti

Gli iscritti direttamente alla FLP e quelli alle OO.SS. ad essa aderenti hanno pari diritti, nei termini previsti dal presente Statuto.

Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni della Federazione, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardano.

La FLP assicura a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva della federazione, organizzando le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

Gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FLP.

La FLP riconosce e valorizza la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

ART. 7 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti alla FLP partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega e il versamento dei contributi associativi.

Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FLP, in particolare nei casi di trattative che si devono svolgere per l'intera FLP su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.

I rappresentanti eletti su indicazione della FLP negli organismi collegiali (istituzionali) devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

ART. 8

Si perde la qualifica di iscritto per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) cessata attività professionale;
- c) decadenza per morosità;
- d) trasferimento ad altra associazione;
- e) radiazione.

Le dimissioni, agli effetti del pagamento delle quote sociali, decorrono dal mese successivo alla presentazione delle dimissioni stesse.

L'iscritto decade per morosità, su dichiarazione della segreteria competente, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statuari della FLP.

Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. L'iscritto moroso rimane debitore per le quote arretrate.

L'iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della federazione stessa e decade automaticamente da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti.

ART. 9

elaborazione dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, dei Dipartimenti, delle Consulte professionali, che rappresentano articolazioni funzionali della Federazione.

ART. 12

Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale della Federazione, ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria; è indetto dalla Segreteria Generale, in via ordinaria, ogni 4 anni; in via straordinaria si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.

Il Congresso elegge direttamente: il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Partecipano al Congresso i delegati espressi dai Coordinamenti Nazionali di Settore, ivi compresi quelli appartenenti alle relative aree negoziali contrattuali, in misura proporzionale al numero degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative, che i Coordinamenti Nazionali di Settore vantano.

Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.

Per ciascun comparto o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di delegati superiore a 1/4 (un quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.

In Congresso deve essere, in ogni caso, garantito almeno un delegato a tutti i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e di Aree negoziali contrattuali organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano.

Partecipano al Congresso, nella qualità di delegati a pieno titolo, i componenti della Segreteria Generale uscente.

Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLP partecipano ai lavori del Congresso Nazionale, senza diritto di voto qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Nazionali di Settore, i responsabili delle Organizzazioni Sindacali aderenti e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali non contrattuali regolarmente costituiti.

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno dei delegati aventi titolo a partecipare.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento Nazionale di Settore.

Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità.

In base a quanto stabilito all'art. 13 (Comitato Direttivo Nazionale), nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni con nessuno o solo con parte dei candidati del medesimo Coordinamento, entreranno di diritto nel Comitato Direttivo Nazionale i 7 (sette) candidati del medesimo Coordinamento che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 13 – Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della FLP tra un Congresso e l'altro.

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della Federazione.

E' eletto dal Congresso ed è composto da un numero variabile da 31 (trentuno) a 41 (quarantuno) membri.

I suoi componenti restano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nel Comitato Direttivo Nazionale con almeno 7 (sette) componenti.

Per ciascun comparto di contrattazione o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di componenti superiore a 9 (nove).

Il Comitato Direttivo Nazionale, qualora siano stati eletti dal Congresso un numero di componenti inferiori al numero massimo previsti, su proposta della Segreteria Generale, può cooptare ulteriori membri fino al numero massimo previsto.

delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Oltre a quanto previsto e disciplinato da altri articoli del presente Statuto, qualora un organo della FLP assuma posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla FLP, perché in contrasto con i principi fondamentali dello statuto e con le norme in esso fissate, con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto da ledere l'immagine della FLP, il Comitato Direttivo Nazionale della FLP può decidere, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti presenti, lo scioglimento di detto organo.

Il Comitato Direttivo Nazionale nomina, con analoga maggioranza, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni per una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Art. 14 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale, fatte salve le prerogative del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale, ha funzioni di direzione operativa e in questo senso coadiuva la Segreteria Generale nella gestione delle vertenze e delle iniziative di confronto con gli interlocutori istituzionali.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.

Alle riunioni, presiedute dal Segretario Generale, partecipa con diritto di voto la Segreteria Generale.

La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, provvederà a conferire incarichi operativi ai componenti della Direzione Nazionale. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare l'incarico operativo.

ART. 15

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione.

È composta da un Segretario Generale, Legale Rappresentante, cui spetta la firma, e da un numero variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) Segretari Nazionali; essi sono eletti dal Comitato Direttivo Nazionale fra i suoi componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nella Segreteria Generale con almeno 2 (due) Segretari Nazionali.

Per ciascun comparto di contrattazione o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di Segretari Nazionali superiore a 3 (tre).

Su proposta del Segretario Generale la Segreteria Generale può nominare, tra i suoi componenti fino a due Segretari Generali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie.

Ogni componente della Segreteria Generale – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale – risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare l'incarico operativo.

La Segreteria Generale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.

La Segreteria Generale è presieduta dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – dal Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie o, in assenza, da uno dei Segretari Nazionali.

I componenti della Segreteria Generale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, la Segreteria Generale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Generale propone al Comitato Direttivo Nazionale la sostituzione del componente; il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulla integrazione della Segreteria Generale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.

Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione compete per statuto.

- designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statutari della Confederazione e dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.
- designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- fissare, per le strutture nazionali e territoriali, la misura dei contributi a cui le stesse hanno diritto da parte della Federazione e le relative modalità di ripartizione.
- nominare e revocare reggenti nazionali per la costituzione di Coordinamenti Nazionali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Nazionale di Settore, Comparto, Area negoziale contrattuale o Professionale;
- nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLP territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto ai Congressi territoriali;
- nominare e revocare i Coordinatori e i Vice Coordinatori Regionali o Interregionali;
- dare esecuzione alle delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri.

La Segreteria Generale promuove e coordina le Consulte professionali nazionali e territoriali.

La Segreteria Generale, con atto motivato, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

La Segreteria Generale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

La Segreteria Generale si avvarrà di un ufficio studi e formazione che sarà dotato di un regolamento di funzionamento, deliberato dalla Segreteria Generale stessa, e di un apposito budget che sarà inserito, con specifico capitolo, nel bilancio della FLP.

ART. 16

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della Federazione; presiede la delegazione incaricata dei rinnovi contrattuali e ogni altra delegazione che agisca in rappresentanza della Federazione; in caso di temporaneo impedimento o assenza le sue funzioni sono assunte dal Vicario.

Può essere sfiduciato e obbligato alla dimissione dalla carica dal Comitato Direttivo Nazionale con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La rappresentanza legale della FLP di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita al Segretario Generale.

Il Segretario Generale ha la facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della Federazione su specifiche materie ad altro soggetto.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLP si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLP nonché dei membri della Segreteria Generale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

È a carico della FLP la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui ai commi precedenti.

Sono altresì a carico della FLP tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.

Il Segretario Generale può avvalersi per i compiti di coordinamento di un ufficio di segreteria, di cui provvede a nominare i componenti.

ART. 17

Al Dirigente della Federazione che nel corso degli anni abbia dato prova di dedizione, il Comitato Direttivo Nazionale può conferire, per acclamazione, la carica di Presidente onorario della Federazione.

Il Presidente:

- invia messaggi alla Segreteria Generale della Federazione ed al Consiglio Nazionale;
- collabora con la Segreteria Generale e con il Segretario Generale della Federazione;
- partecipa, senza diritto di voto, su invito della Segreteria Generale, alle riunioni della stessa;
- se non designato, interviene, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

quando lo richiedano, in forma scritta, almeno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo Territoriale.

Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLP territoriale, esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento Territoriale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale.

Va convocato, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima, riducibili a 15 nei casi di comprovata urgenza autorizzati dalla Segreteria Generale, dal Coordinatore Territoriale, o, in mancanza o sostituzione, dalla Segreteria Generale, e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono soci.

La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale.

Il Congresso, in presenza dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento dello Statuto, può decidere di istituire un Comitato Direttivo Territoriale eleggendone i componenti; ove tale organismo non venga previsto elegge direttamente la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP - che nomina al suo interno il Responsabile Amministrativo - e il Coordinatore Territoriale.

Il numero dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli uffici, enti e aziende presenti nella area interessata, di norma, va da un minimo di 5 ad un massimo di 25 componenti. Il numero dei componenti è deciso in sede congressuale.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Comitato Direttivo Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale stesso (di norma un sesto).

Il Comitato Direttivo Territoriale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante del Coordinamento Territoriale FLP.

Elegge al proprio interno la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP.

Il Comitato Direttivo Territoriale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo.

Copia dei verbali saranno trasmessi alla Segreteria Generale FLP.

Il numero dei componenti la Segreteria Territoriale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli uffici, enti e aziende presenti nella area interessata, di norma, va da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro presente nella porzione territoriale interessata è garantita la presenza in Segreteria Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti la segreteria stessa (di norma un sesto).

Nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un Coordinatore Territoriale con funzioni di rappresentanza, un Responsabile Amministrativo e, di norma, fino a 4 vice coordinatori territoriali muniti di formale delega operativa. Con accordo interno di segreteria adottato con formale delibera, le relative deleghe possono essere assegnate a rotazione a tutti i vice coordinatori.

La Segreteria Territoriale è convocata dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno quattro volte all'anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Territoriale cura, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti Aziendali, dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.

I Coordinatori Territoriali dei capoluoghi di provincia rivestono anche la carica di segretari provinciali ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti dalla legge o dalle altre norme vigenti, ivi compresi quelli previsti dai contratti di lavoro.

ART. 21 - Coordinamenti Regionali ed Interregionali

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono organismi di coordinamento composti, di norma, dai Coordinatori territoriali dell'ambito regionale ed interregionale interessato:

personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto o di area negoziale contrattuale nell'ambito della medesima specificità professionale.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto o di Area negoziale contrattuale viene designato in proporzione agli iscritti dai Coordinamenti Nazionali di Settore.

A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale, sono guidati da una Segreteria Nazionale, nominata al proprio interno, la quale elegge il Coordinatore Nazionale.

La Segreteria Generale della Federazione, a supporto delle Segreterie Nazionali di Comparto e di Area negoziale, può designare ulteriori dirigenti sindacali, anche non appartenenti al Comparto o Area negoziale interessata.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto e/o di Area negoziale partecipa alla contrattazione nazionale ed elabora le linee di azione della FLP nei singoli comparti, specifiche aree negoziali contrattuali e specifiche aree professionali, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della Federazione.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Direttivo di Comparto o di Area negoziale della FLP di cui sono espressione.

I Coordinamenti di Comparto e di Area negoziale sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

ART. 24

I Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali costituiscono particolari e distinte sezioni della Federazione.

Sono individuati dalla Segreteria Generale e ratificati dal Comitato Direttivo Nazionale allo scopo di tutelare e rappresentare particolari aree professionali non contrattuali o personale soggetto a disciplina specifica.

La Segreteria Generale, ove ravvisi l'esistenza di una specificità professionale tale da rendere opportuno che i lavoratori ad essa appartenenti, nel rispetto delle funzioni di direzione politica complessiva del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale, abbiano una propria struttura di elaborazione, proposta e promozione di iniziative, può decidere la formazione di appositi Coordinamenti.

La funzione di coordinamento è svolta da un Coordinatore Nazionale nominato dalla Segreteria Generale e affiancato da un esecutivo eletto dal Coordinamento stesso.

Analoga decisione potrà essere presa dalla Segreteria Generale quando ravvisi l'opportunità di forme specifiche di rappresentanza di altre diversità tra i soggetti.

I Coordinamenti di Aree Professionali elaborano le linee di azione della FLP nelle specifiche aree professionali, con riguardo alle materie concernenti in modo specifico la categoria rappresentata, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della Federazione.

Qualora raggruppino personale comunque inserito nei CCNL di comparto su cui opera la Federazione esprimono parere in ordine alle problematiche relative alla categoria rappresentata e partecipano con il proprio rappresentante alle relative contrattazioni di comparto e decentrata.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Esecutivo di Area Professionale della FLP di cui sono espressione.

I Coordinamenti di Aree Professionali sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

La disciplina interna dei Coordinamenti Nazionali di Settore, dei Coordinamenti Nazionali di Comparto, dei Coordinamenti Nazionali di Aree negoziali contrattuali e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali è demandata al Regolamento dello Statuto della Federazione ed alle deliberazioni in merito del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 25 - Strutture sindacali all'estero

La FLP costituisce, dirige e coordina le strutture all'estero che organizzano i lavoratori, ivi compresi quelli presso le rappresentanze diplomatiche, le strutture economiche e commerciali e quelli delle scuole italiane, delle scuole europee, dei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante, ed i lettori delle Università all'estero.

Nei paesi europei di più intensa immigrazione sono costituite le Sezioni nazionali.

Le Sezioni nazionali d'Europa eleggono un Coordinamento europeo con i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle politiche sindacali delle sezioni FLP in riferimento alla situazione complessiva del personale italiano all'estero;
- b) ricerca e coordinamento delle politiche sociali, economiche, fiscali e scolastiche in collegamento con la FLP nazionale e con i sindacati dei paesi ospitanti;
- c) progettazione ed elaborazione di attività di formazione e ricerca nel settore dell'interculturalismo.

Per il funzionamento del coordinamento europeo il Comitato Direttivo Nazionale voterà, uno specifico modello di funzionamento.

deliberazione della Segreteria Generale e la ratifica da parte del Comitato Direttivo Nazionale, la decisione della Segreteria Generale ha valore di sospensione del vincolo associativo federale a tutti gli effetti nel solo caso in cui l'Organizzazione Sindacale interessata non abbia presentato ricorso al Comitato Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento adottato dalla Segreteria Generale.

Analogamente è riconosciuta facoltà alle Organizzazioni Sindacali aderenti di rescindere il vincolo di adesione nel rispetto delle proprie norme statutarie. Essa dovrà essere notificata con raccomandata A.R. alla Segreteria Generale della F.L.P. almeno sei mesi prima della data fissata dalle scadenze contrattuali quadriennali, data da cui decorreranno gli effetti. Gli effetti di notifiche avvenute in ritardo rispetto alla data avanti indicata ma prima della scadenza contrattuale, decorreranno quando siano trascorsi altri due anni.

Le deleghe per le ritenute sindacali sono rilasciate dagli associati alle singole organizzazioni aderenti su modello unico di tesseramento. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata dalla Segreteria Generale della FLP la rispettiva tessera.

I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano il recesso, così come previsto dal presente articolo, decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.

La Segreteria Generale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli, può sospendere per morosità il vincolo di adesione con le Organizzazioni Sindacali aderenti, con decisione assunta a maggioranza assoluta, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statuari della FLP. In tal caso i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti vengono automaticamente sospesi dalle cariche previste e regolamentate dal presente statuto.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. Le Organizzazioni Sindacali aderenti rimangono debentrici per le quote arretrate.

Indipendentemente da quanto previsto di commi precedenti, in caso di mancato versamento delle somme spettanti alla Federazione oltre 3 mesi rispetto ai termini stabiliti dagli organi statuari della FLP, la Segreteria Generale può sospendere tutte le prerogative sindacali e può disporre le azioni per il recupero delle somme dovute.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alla Federazione sindacale non conservano alcun diritto nei confronti della Federazione stessa.

Titolo IV – Disciplina e controllo

ART. 31

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, risulti lesivo per la Federazione, configuri violazione di principi o norme dello Statuto e delle regole in esso precisate, sia in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nella Federazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statuari e con le decisioni regolarmente assunte dagli organi della Federazione.

L'iscritto alla FLP che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
- b) sospensione dalle cariche ricoperte;
- c) destituzione da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

Tali sanzioni nei confronti degli iscritti sono adottate dalle Segreterie Territoriali. Nei casi di dirigenti sindacali sono adottate dalla Segreteria Generale.

Le sanzioni di cui ai punti b), c) e d) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall'iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte e di espulsione dalla FLP, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell'iscritto oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dalla Segreteria Generale della FLP. Nel caso che il provvedimento, immediatamente esecutivo, riguardi componenti del Comitato Direttivo Nazionale, deve essere sottoposto al Comitato Direttivo Nazionale alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto qualificato di due terzi dei presenti.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organismo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. È tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la FLP, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'attività di servizio.

ART. 36

La FLP promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti anche mediante strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, ivi comprese le attività editoriali.

La Segreteria Generale della FLP è autorizzata a costituire un'associazione nazionale o ente che opera nel campo della ricerca e della formazione promossa e organizzata dalla FLP.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP nomina gli organismi dirigenti.

L'Associazione o ente costituito dalla FLP ha un proprio Statuto e una propria autonomia progettuale e finanziaria. Si organizza a rete con sedi a livello regionale e territoriale in sinergia tra loro secondo responsabilità, livelli di autonomia e modalità definite dallo Statuto dell'Associazione.

La Presidenza dell'Associazione o Ente presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo del sindacato il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo dello stesso, la relazione sull'attività svolta al Comitato Direttivo Nazionale della FLP, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

La Presidenza partecipa al Comitato Direttivo Nazionale della FLP, senza diritto di voto.

La Segreteria Generale della FLP è autorizzata a costituire e organizzare una Casa Editrice come struttura di servizio dei diversi livelli della FLP per la produzione editoriale e la stampa periodica. La Casa Editrice ha una propria autonomia amministrativa e responsabilità di gestione.

Il Consiglio di amministrazione della Casa Editrice presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo, il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte nei vari organi istituzionali, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Tutte le strutture possono far parte della compagine societaria, secondo modalità che saranno definite dall'Assemblea dei soci.

La FLP può promuovere direttamente delle associazioni per favorire, in una linea di continuità tra azione rivendicativa e contrattuale, l'autogestione dei lavoratori specialmente nel campo dei servizi alla persona, della crescita del benessere sociale e culturale, della solidarietà e della mutualità.

La Federazione può avere la proprietà di uno o più organi di stampa di cui può essere editrice.

Titolo VI – patrimonio e amministrazione

ART. 37

La FLP, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FLP che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dalla Segreteria Generale della FLP.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dalla Segreteria Generale della FLP. La quota tessera e i contributi sindacali sono intransmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FLP e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati il più possibile in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture.

Tale ripartizione automatica dovrà riguardare anche le quote forfetarie incassate a livello provinciale derivanti dal tesseramento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altra tipologia lavorativa.

Il Comitato Direttivo Nazionale ed i Comitati direttivi a tutti i livelli assicurano adeguate risorse per il funzionamento delle varie strutture della F.L.P..

ART. 43

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.L.P., i Coordinamenti Nazionali, gli organismi periferici della F.L.P., gli Enti della F.L.P. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della Federazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.L.P..

ART. 44

La Federazione e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo VII - disposizioni finali

ART. 45

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei delegati aventi diritto al voto.

Può, altresì, essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale con delibera adottata con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto, con successiva ratifica del primo Congresso Nazionale successivo.

Possono essere effettuate modifiche regolamentari con delibera di Comitato Direttivo Nazionale adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.

ART. 46

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica il codice civile.

ART. 47

In caso di scioglimento della Federazione per qualsiasi causa, deciso dal Comitato Direttivo Nazionale con maggioranza di 3/4 dei componenti, la destinazione e l'impegno del patrimonio saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale con l'obbligo di devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII - disposizioni finali e transitorie

ART. 48

- La decorrenza del presente statuto è immediata.
- Indipendentemente dai numeri globali che le Organizzazioni Sindacali aderenti esprimono, ai congressi della federazione, ai fini del voto, vengono conteggiati, così come da Regolamento, esclusivamente gli associati dei comparti per i quali hanno espresso l'adesione e per i quali siano in regola con i versamenti.

Approvato in Roma dal Congresso Nazionale della F.L.P. del 24-26 settembre 2004.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO
2002 – 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003**

Il giorno 28 maggio 2004 alle ore 9,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali : Confederazioni :

FP/CGIL firmato

CGIL firmato

FPS/CISL firmato

CISL firmato

UIL/PA firmato

UIL firmato

CISAL INTESA firmato

CISAL firmato

CONFSAL/ UNSA firmato

CONFSAL firmato

RDB/PI firmato

RDB – CUB firmato

FLP firmato

USAE firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

**SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE
FISCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009 E BIENNIO
ECONOMICO 2006 - 2007**

In data 9 settembre 2008, alle ore 16,00 ha avuto luogo l'incontro tra:


L'ARAN:

nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri:



e la seguente Organizzazione sindacale :

➤ FLP:



Al termine dell'incontro, l'Organizzazione sindacale FLP sottoscrive l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007, già stipulato in data 10 aprile 2008.



APPELLO ALL'ASTENSIONE PER L' ELEZIONI RSU DEL 5 - 7 MARZO 2012.



TUTTO QUELLO CHE I SINDACATI SONO RIUSCITI A PERDERE NEGLI ULTIMI ANNI:

- 1) BLOCCO DEI CONTRATTI E DELLA CONTRATTAZIONE, SINO AL.....(?);
- 2) DRASTICA RIDUZIONE DEL POTERE NEGOTIALE DEL SINDACATO IN AMBITO CONTRATTUALE. DIFATTI, IL D.LGS. 150/2009 HA "SPOGLIATO" LE OO.SS. DI QUALSIASI COMPETENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEGLI UFFICI;
- 3) CON LA MODIFICA DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 165/01 SONO STATI SOPPRESSI I COLLEGI ARBITRALI DI CONCILIAZIONE E PERTANTO RIDOTTE FORTEMENTE LE POSSIBILITA' DI IMPUGNARE, A DIFESA DEL LAVORATORE, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI EMESSI A SUO CARICO DAL DIRIGENTE DELL'UFFICIO; PERTANTO, IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO E LE PROCEDURE DISCIPLINARI VENGONO CONFERITE AI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI CONSEGUENZA SOTTRATTE ALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE;
- 4) INTRODUZIONE DELLA DECURTAZIONE ECONOMICA A DANNO DELLE RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI, QUALORA I MEDESIMI FRUISCANO DI UN PERIODO DI MALATTIA DI DURATA INFERIORE A DIECI GIORNI: **DIVIETO DI CURA E DI TUTELA DELLA SALUTE!**;
- 5) ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE PREVISTE DAL CCNL, MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI FITTIZI INTERPELLI VIZIATI DA EVIDENTI SPERQUAZIONI DI TRATTAMENTO E DA MISURE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CHE NON POSSEGGONO IL DIPLOMA DI LAUREA ED ALLA CUI ANZIANITA' DI SERVIZIO NON VIENE RICONOSCIUTO ALCUN VALORE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PROFESSIONALITA' ACQUISITA, VISTO CHE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIPENDENTE E' SUBORDINATA AL COLLOQUIO DA SOSTENERE CON IL DIRETTORE INTERREGIONALE. **QUALE ULTERIORE UMILIAZIONE PER QUESTI SVENTURATI COLLEGGHI**

TUTTO QUELLO CHE I SINDACATI NON DICONO

- L'ACQUIESCENZA, LA REMISSIVITA' ED IL SILENZIO DIMOSTRATE DALLE OO.SS. VERSO QUANTO SOPRA ESPOSTO, SONO STATI COMPRATI A "CARO PREZZO" DALLE NOSTRE AMMINISTRAZIONI, AD ESEMPIO, PER QUANTO RIGUARDA LA CISL, IL SEGRETARIO CONFEDERALE NATALE FORLANI HA ASSUNTO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE; AL FUNZIONARIO GIUSEPPE GALLO IN SERVIZIO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO E' STATO CONFERITO L'INCARICO DI CONSIGLIERE DEL CNEL. TUTTI I DIRIGENTI LOCALI DELLA CISL HANNO VINTO LA PROCEDURA CONCURSALE INDETTATA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE AFFERENTE IL PASSAGGIO DALLA II ALLA III AREA, COME AD ESEMPIO ANTONIO FANFANI (DID TOSCANA E SARDEGNA) E GENNARO CARNEVALE (DID CAMPANIA E CALABRIA).

RIGUARDO ALLA UIL, L'EX SEGRETARIO GENERALE UILPA SALVATORE BOSCO E' STATO NOMINATO VICEPRESIDENTE DEL CNEL, MENTRE IL SEGRETARIO NAZIONALE MASSIMO RIZZO SI E' GUADAGNATO UN "BOTTINO" ANCORA PIU' COSPICUO! INFATTI, OLTRE AD AVER VINTO LA PROCEDURA CONCURSALE PER LA DID LOMBARDA DIVENTANDO FUNZIONARIO TRIBUTARIO DI TERZA AREA - F1, HA OTTENUTO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DIRIGENZIALE AL FRATELLO MATTIA RIZZO REGGENTE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI. MA NON BASTA! L'INTRAPRENDENTE SEGRETARIO HA FATTO ASSUMERE ANCHE LA SORELLA LUCIANA CHE RISULTA ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO LA SOT DI AVEZZANO. IN CASA UIL OCCORRE REGISTRARE UN ALTRO EDIFICANTE "PRIMATO" RAGGIUNTO DALL'EX SEGRETARIO GENERALE UIL DOGANE MARIO SABIA, GIUNTO AL TERZO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE, SVOLTO IN QUALITA' DI RESPONSABILE AREA ANTIFRODE PRESSO LA DID VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA. TALE PERNICIOSA PRASSI INVESTE L'INTERA PENISOLA, VISTO CHE MARIA SANTA FORTUNATA TROIA MOGLIE DEL DIRIGENTE UIL ANDREA MANGRAVITI E' STATA NOMINATA PER LA SECONDA VOLTA DIRIGENTE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA. E COSA DIRE DELLA SPREGIUDICATEZZA DIMOSTRATA DALLA FLP FINANZE CHE DOPO AVER VINTO CONTRO L'AGENZIA DELLE DOGANE DUE RICORSI IN OPPOSIZIONE ALLA PROCEDURA CONCURSALE PER IL PASSAGGIO DALLA II ALLA III AREA FACENDOLA CONDANNARE IN ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO PER LA MANCATA PREVENTIVA CONCERTAZIONE CON LE OO.SS., HA RINUNCIATO A CHIEDERE ALLA FINE L'INVALIDAMENTO DELLA STESSA USANDOLA COME "MERCE DI SCAMBIO" CON LA VITTORIA A PUNTEGGIO QUASIPieno (128) CONSEGUITA DAL SUO SEGRETARIO NAZIONALE ROBERTO SPERANDINI (VEDI GRADUATORIA DID LAZIO E ABRUZZO)? PERTANTO, AL FINE DI EVITARE IL RIPETERSI DELLE NEFANDEZZE SOPRA DESCRITTE, PROPONIAMO PER IL FUTURO UNA RACCOLTA DI FIRME VOLTA ALL'ISTITUZIONE DEI "C.I. A.S" (COMITATI LOCALI DI AUTO-RAPPRESENTANZA SINDACALE) E DEL TRASFERIMENTO AGLI STESSI DEI POTERI DI CONTRATTAZIONE VISTO CHE SONO GLI UNICI ATTORI RIMASTI SUL TERRITORIO A PRESIDIO DEI DIRITTI E DELLA TUTELA SINDACALE DEI LAVORATORI!

CARI LAVORATORI, SU LA SCHIENA! VOLTATELA CONTRO I DIRIGENTI SINDACALI ROMANI CHE DA TROPPO TEMPO PERSEGUONO SOLTANTO I PROPRI INTERESSI!

FIRMATO

CLAS

Stefano Viti

Da: FULCINITI ROSALBA [Rosalba.Fulciniti@agenziadogane.it]
Inviato: martedì 28 febbraio 2012 17.18
A: roberto.sperandini@flp.it
Oggetto: I: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU
Allegati: APPELLO ALL'ASTENSIONE.pptx

Da: C.L.A.S. [<mailto:NOICREDEVAMO@ITALIA.IT>]
Inviato: sabato 25 febbraio 2012 12.14
A: FULCINITI ROSALBA; roberto.fulgidi@agenziadogane.it
Oggetto: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU

This e-mail message contents are confidential.
Whoever received this message by mistake is requested not to use or disseminate the said contents.
The message must be deleted and the sender informed.
Only the digital signature guarantees sender authenticity and content.
Opinions and other information of this message may represent personal views unless otherwise authorized.

Il contenuto di questa e-mail è confidenziale. Chi avesse ricevuto questa comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno ma la elimini dalla propria casella ed avvisi il mittente.
La autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione dei documenti firmati digitalmente.
Opinioni ed altre informazioni contenute nel messaggio possono rappresentare punti di vista personali a meno che non vi sia una autorizzazione in tal senso.

Stefano Viti

Da: ZAMPIRON GUIDO [Guido.Zampiron@agenziaentrate.it]
Inviato: mercoledì 7 marzo 2012 8.33
A: Roberto Sperandini
Oggetto: I: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU
Allegati: APPELLO ALL'ASTENSIONE.pptx

Eccolo ciao Guido

Da: MARSICO MARCO
Inviato: giovedì 1 marzo 2012 8.00
A: 'ZAMPIRON GUIDO'; ZAMPIRON GUIDO; CAMPANELLA ANDREA
Oggetto: I: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU

E bravo Sperandini !....

Da: buine@libero.it [<mailto:buine@libero.it>]
Inviato: giovedì 1 marzo 2012 7.39
A: MARSICO MARCO; marco.marsico@alice.it; www.ac@libero.it
Oggetto: I: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU

-----Messaggio originale-----

Da: Gianni.Ellero@agenziadogane.it
Data: 01/03/2012 7.30
A: <buine@libero.it>
Ogg: I: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU

Da: C.L.A.S. [<mailto:NOICREDEVAMO@ITALIA.IT>]
Inviato: martedì 28 febbraio 2012 17.53
A: massimodecarlo@agenziadogane.it; DI FERRO GIUSEPPE; ELLERO GIANNI
Oggetto: APPELLO ALL'ASTENSIONE ELEZIONI RSU

This e-mail message contents are confidential.
Whoever received this message by mistake is requested not to use or disseminate the said contents.
The message must be deleted and the sender informed.
Only the digital signature guarantees sender authenticity and content.
Opinions and other information of this message may represent personal views unless otherwise authorized.

Il contenuto di questa e-mail è confidenziale. Chi avesse ricevuto questa comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno ma la elimini dalla propria casella ed avvisi il mittente.
La autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione

Proc. 687/2011

IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice designato, Giovanni Arnone;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.1.2011 nel procedimento n. 39020/2010;
esaminati gli atti;

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 depositato il 30 novembre 2010, la FLP-Federazione Lavoratori Pubblici e funzioni pubbliche ha chiesto l'accertamento della condotta sindacale posta in essere dall'Agenzia delle dogane in occasione della procedura di passaggio tra le aree funzionali relative a 544 posti, indetta con atto del Direttore dell'Agenzia in data 4 novembre 2010.

Sostiene la ricorrente che tale procedura, nonostante le richieste sindacali, sarebbe stata avviata senza la previa concertazione con le organizzazioni sindacali, come invece previsto dagli art. 24 e 29 del CCNL attualmente vigente, e che ciò costituirebbe una condotta lesiva delle prerogative sindacali.

A nulla varrebbe replicare, come fatto dall'Agenzia delle dogane nel corso della procedura, che la concertazione non sarebbe più prevista dal d. lgs. 165/2001, dopo le modifiche apportate a esso dal d. lgs. 150/2009. Proprio tale ultima normativa, all'art. 65, comma 5, conterrebbe una norma transitoria applicabile nel caso di specie, in base alla quale le disposizioni sulla contrattazione collettiva si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

2. Con atto del 4 gennaio 2011, si è costituita l'Agenzia delle dogane, contestando il ricorso e affermando la piena legittimità del proprio operato.

Sostiene infatti l'Agenzia che le norme della contrattazione collettiva vigente, le quali prevedono la concertazione con le OO.SS. prima dell'individuazione delle procedure per i passaggi di area, sarebbero affette *in parte qua* da nullità sopravvenuta, per contrasto con norme imperative. Le norme imperative, che si sostituirebbero alle norme contrattuali in forza degli art. 2, comma 3-bis, d. lgs. 165/2001, 1339, 1419 c.c., sarebbero date dagli art. 5 e 9 del d. lgs. 165/2001, come modificate dal d. lgs. 150/2009, le quali escludono che gli atti organizzativi dei datori di lavoro pubblici possano dover essere preceduti dalla concertazione, essendo obbligatoria la sola informazione alle OO.SS.

3. Preliminarmente, deve riconoscersi la legittimazione della organizzazione sindacale ricorrente, peraltro non contestata da parte resistente, posto che la FLP ha tra i suoi fini statuari la tutela dei lavoratori associati ed è largamente rappresentativa, come dimostra il fatto che abbia sottoscritto i contratti collettivi nazionali e integrativi riguardanti i lavoratori dell'Agenzia delle dogane.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

5. L'art. 65, comma 5, del d. lgs. 150/2009 prevede che "le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso".

Occorre dunque stabilire se le disposizioni che vengono in evidenza nel caso in esame, introdotte dagli art. 33, 34 36 del d. lgs. 150/2009, possano considerarsi relative alla contrattazione collettiva.

Con il termine "contrattazione collettiva", il legislatore ha inteso evidentemente riferirsi sia alle disposizioni che attengono al procedimento di contrattazione collettiva, quale ad es. l'art. 59 del d. lgs. 150/2009, sia alle disposizioni che incidono sui contratti collettivi intesi come fonte, alle disposizioni che delimitano cioè i contenuti che il contratto collettivo può avere, le materie sottratte o riservate alla contrattazione collettiva.

Lo dimostrano due dati.

a) La rubrica dell'art. 65, che, pur non vincolante, è idonea a illuminare l'interprete sulla *ratio legis*, reca il titolo "Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti", senza distinguere tra contratti integrativi e nazionali. Ciò dimostra che il legislatore ha inteso nell'art. 65 disciplinare anche l'efficacia dei contratti nazionali in vigore alla data di entrata in vigore della riforma.

b) In secondo luogo, la stessa circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della funzione pubblica, menzionata da parte resistente, parla di "contrattazione collettiva" non soltanto con riferimento alle disposizioni procedurali, ma anche a quelle che tracciano il perimetro dei contratti e il loro contenuto (v. il § 4 della circolare).

6. Alla luce di quanto esposto, le disposizioni del d. lgs. 150/2009 che disciplinano il contenuto dei contratti collettivi nazionali rispetto alla materia della partecipazione sindacale (art. 36, d. lgs. 150/2009 che ha sostituito l'art. 9, d. lgs. 165/2001) devono essere considerate "disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale" nel senso voluto dall'art. 65, comma 5, cit.

Ora, l'art. 9 novellato ha un contenuto positivo e un contenuto negativo.

Anzitutto, demanda alla contrattazione nazionale, e solo a quella, la disciplina della partecipazione sindacale. Inoltre, esclude che la contrattazione possa oltrepassare i limiti fissati dall'art. 5, comma 2, in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, possa cioè prevedere in tali materie una partecipazione sindacale che vada oltre l'informazione.

In forza dell'art. 65, comma 5, cit., tuttavia, l'applicazione di tale limitazione della contrattazione collettiva nazionale è rinviata alla tornata contrattuale successiva a quella vigente e, per converso, le norme vigenti dei contratti collettivi che prevedono la concertazione non possono dirsi affette da nullità sopravvenuta per contrasto con norme imperative.

Anche l'art. 5, comma 2, è norma in parte relativa ai contratti collettivi nazionali, in quanto fa richiamo all'art. 9 e precisa che l'informazione ai sindacati è un obbligo dell'amministrazione solo ove tali contratti la prevedano. Ciò ulteriormente dimostra che il nuovo assetto dei poteri organizzativi e gestionali, nella parte in cui tocca profili oggetto di contrattazione collettiva, non è immediatamente operativo, o meglio opera, ma nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti.

Del resto, parte ricorrente ha prodotto all'udienza del 5 gennaio 2011 due preintese sulla determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree, sottoscritte il 30 dicembre 2010 dall'Agenzia delle dogane e dalle OO.SS. (tra cui la FLP), che costituiscono atti di concertazione basati sui contratti collettivi.

Ne esce rafforzata la convinzione che anche per l'Agenzia delle dogane il sistema concertativo basato sui contratti collettivi vigenti non deve essere necessariamente abbandonato.

7. Sulla base di questa premessa ed essendo pacifico che il CCNL applicabile all'Agenzia delle dogane prevede la concertazione sindacale per le procedure selettive di passaggio di area (v. art. 24 e 29 del CCNL 2002/2005 e art. 6 e 7 del contratto integrativo), deve ritenersi che anche per la procedura selettiva avviata nell'ottobre 2010 l'Agenzia delle dogane dovesse attenersi alle modalità di concertazione previste nei contratti collettivi, non limitandosi a informare le OO.SS., ma concertando con esse la procedura.

Il non averlo fatto (la circostanza è incontestata) integra un comportamento antisindacale.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e concertazione costituisce infatti un comportamento antisindacale, in quanto lede una delle prerogative più tipiche delle OO.SS., vale a dire l'interlocuzione sul procedimento (nella specie, di selezione per i passaggi di area) al fine di verificare la correttezza dell'operato del datore di lavoro rispetto all'interesse collettivo di tutti i lavoratori potenzialmente interessati (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240, 1° luglio 2009, n. 15393).

8. Proprio la tipicità delle prerogative lese porta poi a escludere la necessità di ricercare uno specifico intento antisindacale del datore di lavoro, essendo sufficiente accertare – come è avvenuto – che tale comportamento vi sia stato e abbia inciso sugli interessi collettivi dei lavoratori di cui sono portatrici le OO.SS. (Cass. 21 luglio 2008, n. 20078, 18 luglio 2006, n. 16383).

9. L'accertamento dell'antisindacalità delle condotte dell'Amministrazione resistente determina le conseguenze di cui al dispositivo.

10. La novità e complessità della materia trattata, nonché la circostanza che la citata circolare del Dipartimento della funzione pubblica abbia sostenuto l'immediata applicabilità delle norme sulla partecipazione sindacale, così ingenerando un affidamento incolpevole nell'Agenzia delle dogane, giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.


Visto l'art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300;

dichiara l'antisindacalità e la conseguente inefficacia della determinazione n. 30205/RI/2010, adottata dal Direttore dell'Agenzia delle dogane il 4 novembre 2010, e ordina l'immediata cessazione della procedura selettiva interna per il passaggio di area, avviata con la medesima determinazione, disponendo che la procedura non possa essere ripresa se non previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dei vigenti contratti collettivi; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 7 gennaio 2011

Il Giudice

Giovanni Arnone



Depositato in Cancelleria
Roma, li 07 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE D.
Laura Ruggieri





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
3[^] SEZIONE LAVORO 1[^] GRADO
VIALE GIULIO CESARE N. 54 00192 ROMA

VERBALE DI UDIENZA

UDIENZA DEL 5.1.2011

AVANTI AL GIUDICE DR. ARMONE

ASSISTITO DAL SOTTOSCRITTO COLLABORATORE DI

CANCELLERIA E' STATA CHIAMATA LA CAUSA RECANTE IL

NUMERO DI R.G. 39040/2010

TRA

FLP e Agenzia delle Dogane

Sono presenti per la F.I.P. l'on. Stefano Vit e l'on.

Roberto Neri. E' presente altresì il sostituto

provvisorio della F.I.P. Roberto Sperandio. E' presente

il funz. delle Dogane presso il dot. Eleonora Favosca

Neri e presente per l'Amministrazione assistente all'on. on.

l'on. Vit disposta a riferire sull'andamento del caso in data

22 dicembre 2010. l'on. Vit dispone altresì espone



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II° lavoro

Copia
15/10/11

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 05/10/11 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 3378 del R.A.C.C. dell'anno 2011 promossa da:

AGENZIA DELLE DOGANE

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege;

RICORRENTE

Contro

F.L.P. – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE – coordinamento territoriale per Roma e Provincia -
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. S. Viti – M. Lioi – M. Marconi in virtù di procura alle liti a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ex art. 28 St. Lav.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.28 L.n.300/70, ritualmente notificato, l'amministrazione ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma - GL in opposizione al decreto del Tribunale di Roma - GL n. 687/11 emesso in data 7/01/11 con il quale è stata dichiarata l'antisindacalità della condotta della stessa amministrazione e la conseguente inefficacia della determinazione n. 30205/RI/2010 adottata dal direttore dell'Agenzia delle Dogane il 4/11/10 ed ha ordinato l'immediata cessazione della procedura selettiva interna per il passaggio di area avviata con la medesima determinazione, disponendo che la procedura non possa essere ripresa se non previa concertazione con le OOSS rappresentative ai sensi dei vigenti contratti collettivi.

Si è costituita con memoria la OS opposta indicata in epigrafe, contestando quanto ex adverso dedotto secondo le analitiche allegazioni contenute in memoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con vittoria di spese ed onorari.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 05/10/11 con la lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è infondata e deve, quindi, essere rigettata.

E' incontestato tra le parti che l'organizzazione sindacale opposta, essendo firmataria del CCNL di comparto relativo al periodo 2002 - 2005 e 2006 - 2009, sia titolare della prerogativa prevista dall'art. 6 lett.b) del CCNL 2002 - 2005 e cioè di attivare la procedura di concertazione prevista dagli artt. 24 c.1 e 29 lett. b) del CCNL citato ai fini dell'espletamento delle procedure selettive per i passaggi tra le aree e che, a seguito

dell'informativa dell'amministrazione convenuta del 13/10/10 relativa ai passaggi dalla II^a alla III^a area funzionale, l'OS opposta ha chiesto ai sensi dell'art. 29 citato l'avvio della procedura di concertazione contrattualmente prevista; il direttore dell'Agenzia ha comunicato, tuttavia, di non aderire a tale richiesta motivando tale decisione con l'immediata precettività delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 165/01, come novellate dal d.lgs. n. 150/09, secondo le quali le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista, dai contratti di cui all'art. 9; secondo l'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 c.3 bis del d.lgs. n. 165/01 le disposizioni contrattuali di cui agli artt. 6, 24 e 29 del CCNL 2002 - 2005 dovrebbero ritenersi affette da nullità sopravvenuta nella parte in cui riconoscono alle OOS il diritto alla concertazione anziché alla sola informazione, e ciò sulla scorta di quanto previsto dalla circolare n. 7 del 13/05/10 del Dipartimento della funzione pubblica secondo la quale le disposizioni del d.lgs. n. 150/09 limitative delle prerogative sindacali, non essendo previsto un termine per l'adeguamento, operano a decorrere dal 15/11/09, con conseguente nullità sopravvenuta delle norme contrattuali difformi e loro sostituzione con le norme imperative del citato d.lgs. n. 150/09 (art. 5 c. 2 e art. 9 del d.lgs. n. 165/01 come novellati dagli artt. 34 e 36 del d.lgs. n. 150/09).

Quindi, con atto del 4/11/10, il direttore dell'Agenzia indicava la procedura per il passaggio dall'area II^a all'area III^a - posizione FI per n. 544 posti senza procedere ad alcuna concertazione e tale condotta è stata censurata dal Tribunale di prime cure sulla scorta di osservazioni e considerazioni che questo Giudice condivide.

Infatti la questione interpretativa oggetto del giudizio consiste nello stabilire se gli artt. 33 (modifica dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/01), 34 (modifica dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/01) e 36 (modifica dell'art. 9 del d.lgs. n. 165/01) del d.lgs. n. 150/09 possano considerarsi norme sulla contrattazione collettiva e, in quanto tali, applicabili solo dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso, come previsto dall'art. 65 c.5 del d.lgs. n. 150/09, che prevede appunto che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto legislativo n. 150/09 si applichino dalla tornata successiva a quella in corso, con la conseguenza che gli artt. 24 e 29 del CCNL di comparto che prevedono l'obbligo di concertazione per l'amministrazione opponente non possono ritenersi in contrasto, e quindi affette da nullità sopravvenuta, con le disposizioni sopra citate in quanto non ancora efficaci, oppure, come ritiene l'amministrazione opponente, tale norma transitoria faccia esclusivo riferimento alle disposizioni di cui al capo IV del titolo IV del d.lgs. n. 150/09 comprendente gli artt. da 53 a 66 e non anche gli artt. 33, 34 e 36 del medesimo decreto, per le quali non sarebbe previsto alcun termine di adeguamento, con la conseguente immediata applicabilità di tali norme anche in vigenza dell'attuale contrattazione collettiva.

E la soluzione di tale questione è rinvenibile in virtù della considerazione che la previsione di cui all'art. 65 c.5 citato, il quale reca il titolo "adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti", si riferisce indifferentemente alle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto legislativo citato, comprendendo in tale ampia locuzione sia le disposizioni relative al procedimento di formazione del contratto sia quelle relative ai suoi limiti contenutistici, come appare evidente dal riferimento ivi fatto a tutte le disposizioni in materia di contrattazione collettiva contenute nel decreto legislativo n. 150/09, il quale deve ritenersi quindi comprensivo anche degli artt. 33, 34 e 36 del medesimo d.lgs.; peraltro, anche a voler ritenere che l'art. 65 c.5 citato differisca l'efficacia temporale solo delle disposizioni contenute nel titolo I - capo IV del d.lgs. n. 150/09 (art. 54 - 65), come sostenuto dall'agenzia opponente, si osserva che l'art. 54 del d.lgs. n. 150/09, modificando l'art. 40 c. 1,2 e 3 del d.lgs. n. 165/01, ha previsto l'esclusione dalla contrattazione collettiva delle materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, e quindi anche a voler ritenere differita l'efficacia solo delle norme contenute nel capo IV citato, tale efficacia differita riguarderebbe anche l'art. 54 del d.lgs. n. 150/09, modificativo dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/01, nella parte in cui esclude dalla contrattazione collettiva le materie oggetto di partecipazione sindacale, con l'ulteriore conseguenza che permarrrebbe sino alla tornata contrattuale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/09 l'efficacia delle disposizioni contrattuali vigenti a tale data, compresi gli artt. 6, 23, 24 e 29 del CCNL di comparto che prevedono l'obbligo di concertazione in riferimento alla materia de qua.

Tali considerazioni appaiono assorbenti rispetto anche agli ulteriori profili considerati nel provvedimento opposto e implicano che non è possibile ritenere la nullità sopravvenuta della disciplina contrattuale di comparto attualmente vigente in materia di obbligo di concertazione in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/09 e per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.2 c.c..

NÉ tali conclusioni possono essere modificate alla luce dell'entrata in vigore, in data 6/09/11, del d.lgs. n. 141/11 che all'art. 5 c.2 reca " Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

1) -----

2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009."

Infatti, attesa la piana ed evidente interpretazione del previgente art. 65 c.5 secondo il senso letterale delle parole ivi utilizzate, prevedendo tale comma appunto che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto legislativo n. 150/09 si applichino dalla tornata successiva a quella in corso, riferendosi così indifferentemente a tutte le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto legislativo citato e comprendendo in tale ampia locuzione sia le disposizioni relative al procedimento di formazione del contratto sia quelle relative ai limiti contenutistici introdotti dal d.lgs. n. 150/09, la limitazione successiva contenuta nella norma di cui all'art. 5 c.2 del d.lgs. n. 141/11 e riferita all'applicabilità dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/09 solo delle norme relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali, contenute in particolare negli artt. sopra indicati, non può essere qualificata di effettiva interpretazione autentica, nonostante il dato testuale, ma sostanzialmente innovativa della norma precedente, letteralmente considerata, in quanto modificativa della stessa in senso restrittivo, con conseguente sua applicabilità non in senso retroattivo (e quindi anche alla fattispecie de qua) ma solo per l'avvenire ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, che prevede il principio generale di non retroattività della legge.

Occorre, quindi, ritenere che la decisione dell'amministrazione opponente di procedere alla selezione per i passaggi di area senza la fase di concertazione prevista dal vigente contratto collettivo di comparto leda oggettivamente le prerogative sindacali contrattualmente stabilite, dovendo considerare inoltre che nessun rilievo ha l'elemento soggettivo nel comportamento datoriale sulla scorta di consolidata giurisprudenza che ritiene che nel caso di comportamenti datoriali contrari a norme di legge o di contratto l'antisindacalità della condotta è ravvisabile in re ipsa, senza la necessità di valutare lo specifico intento antisindacale. Infatti la sfera di applicabilità dell'art.28 dello Statuto dei lavoratori riguarda i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e, a tal fine, è rilevante un comportamento che sia oggettivamente e non soggettivamente tale, essendo necessario che lo stesso abbia l'attitudine, sia pure anche solo potenzialmente, a ledere gli interessi tutelati dallo Statuto dei lavoratori. Evidente, inoltre, seppure sul punto alcun motivo di doglianza risulta proposto dall'opponente, la sussistenza dell'attualità dell'interesse del sindacato opposto a promuovere il giudizio ex art. 28 atteso che l'interpretazione data dall'Agenzia alle norme invocate riguarda l'intero sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL di comparto vigente.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

rigetta il ricorso proposto.

Condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2540,00, di cui euro 795,00 per onorari, 1463,00 per diritti e 12,5% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Indica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.


Roma, 05/10/11

IL CANCELLIERE
Grazia Benivenga

IL GIUDICE

Luca Redavid

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 NOV. 2011



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di

Avv. Viti x parte

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIANO

a tutti gli ~~uffici giudiziari~~ che ne siano richiesti e a chiunque opetti, di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Pubblica Amministrazione,
quando ne siano legalmente richiesti.

Roma - 7 DIC. 2017



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

1° PER AUTENTICA



Roma - 7 DIC. 2017

[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto, avv. Stefano Viti, difensore della F.L.P – Federazione Lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, in virtù della autorizzazione n. 303 rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, in data 23 aprile 2009, previa iscrizione al numero 462 del mio registro cronologico, ho notificato copia autentica e conforme della suesesa sentenza n. 15496/2001 del Tribunale di Roma – sezione lavoro, munita di formula esecutiva a:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del rappresentante legale pro tempore domiciliato per la carica in Roma, via Mario Carucci, 71 – 00143 ROMA ivi trasmettendone copia autentica e conforme per mezzo dell'ufficio postale, con raccomandata n. 76490431522-1 spedita dall'ufficio postale di Roma, ag. 47, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Viti

Protocollo: 37223/RU

Roma, 25 marzo 2011

Rif.:

Alle Organizzazioni sindacali nazionali del
comparto delle Agenzie fiscali:

Allegati:


FP/CGIL
CISL FP
UIL/PA
CONFSAL/SALFi
RdB/PI
FLP

OGGETTO: Convocazione di una riunione per il giorno 31 marzo 2011.

Il 31 marzo 2011, alle ore 16.00, presso la sala riunioni situata al settimo piano dell'edificio D della sede centrale dell'Agenzia delle dogane, è convocata una riunione per discutere il seguente ordine del giorno:

- ✓ passaggi tra le aree, avvio della procedura di concertazione;
- ✓ varie ed eventuali.

Il Direttore Centrale
Alessandro Aronica





Roma, 27 aprile 2011

VERBALE DI CONCERTAZIONE SUI PASSAGGI TRA LE AREE

Il giorno 27 aprile 2011 i rappresentanti dell'Agencia delle dogane e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCNL del comparto Agenzie fiscali si sono riuniti, come da convocazione n. 49596/RU del 21 aprile 2011, per la concertazione delle procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione dei relativi criteri.

Sono presenti:

per l'Agencia, il Direttore del personale, Alessandro ARONICA;

per le Organizzazioni sindacali, Luciano BOLDORINI e Roberto LOLLOBRIGIDA della FP/CGIL, Stefania SILVERI e Antonio FANFANI della CISL FP, Roberto CEFALO e Massimo RIZZO della UIL/PA, Marcello FICI e Salvatore VELTRI del CONFSAL-SALFI, Francesco SERINO della RdB, Roberto SPERANDINI e Vincenzo PATRICELLI della FLP.

Apra la riunione il Direttore Aronica che ricorda gli incontri con le Organizzazioni sindacali già avvenuti in ordine alle procedure di passaggio tra le aree e riepiloga i fatti accaduti.

Nella riunione sindacale del 20 ottobre 2010, l'Agencia delle dogane provvedeva a informare preventivamente le Organizzazioni sindacali in merito alle procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e ai relativi criteri.

Con la comunicazione del 21 ottobre 2010, le Organizzazioni sindacali CISL FP, UIL PA, SALFI e FLP chiedevano l'avvio della concertazione.

L'Agencia delle dogane, con nota n. 137138/RU del 22 ottobre 2010, comunicava di non poter aderire alla richiesta di avvio della concertazione formulata dalle Organizzazioni sindacali, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento (D.Lgs. n. 150/2009) di seguito riepilogato.

L'art. 24, comma 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 dispone che *“Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione dei relativi criteri di cui all'art. 23 sono preventivamente individuate dalle Agenzie con atti di organizzazione di natura privatistica ...”*. Ne consegue che, l'individuazione, da parte dell'Agencia, delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per i passaggi tra le aree avviene tramite *“atti di organizzazione di natura privatistica”* le cui determinazioni devono essere assunte in via esclusiva dall'Amministrazione *“con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati”*, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 9 del novellato D.Lgs. n. 165/01.

Sulla base di tali argomentazioni, l'Agencia procedeva all'emanazione del bando, con determinazione n. 30205 del 4 novembre 2010.

Avverso il suddetto bando la FLP produceva ricorso al Tribunale di Roma ex art. 28 L. n. 300/1970, per presunto comportamento antisindacale, in ragione della mancata, preventiva concertazione.

Con decreto n. 687/2011, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, dichiarando “... *l’antisindacalità e la conseguente inefficacia della determinazione n. 30205/RI/2010 adottata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane il 4 novembre 2010*” e ordinando “*l’immediata cessazione della procedura selettiva interna per il passaggio di area, avviata con la medesima determinazione, disponendo che la procedura non possa essere ripresa se non previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dei vigenti contratti collettivi*”.

Il Direttore Aronica comunica che l’Agenzia ha prodotto opposizione avverso il citato decreto, le cui motivazioni risultano illegittime per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 33, 34 e 36 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

D’altra parte, poiché l’udienza di discussione del predetto ricorso è stata fissata per il 22 giugno 2011, allo scopo di non paralizzare fino a tale data l’espletamento della procedura selettiva in parola – e, quindi, ai fini della salvaguardia delle legittime aspettative di carriera del personale interessato – l’Agenzia ha ritenuto di avviare la concertazione in esecuzione del decreto, senza attendere l’esito del relativo ricorso in opposizione, rispetto alla cui definizione nel merito permane comunque l’interesse dell’Amministrazione, in quanto l’oggetto della vertenza risulta rilevante per la corretta gestione di fattispecie analoghe.

Il Direttore Aronica ricorda che, in mancanza della concertazione, come previsto nel decreto giurisdizionale, è impedita all’Agenzia qualsiasi attività inerente alla procedura.

Nella riunione del 31 marzo 2011, convocata con la nota n. 37223/RU del 25 marzo 2011, è stata avviata la concertazione con le Organizzazioni sindacali.

La UIL/PA propone l’equiparazione tra i diplomi di scuola media superiore, a prescindere dalla durata (quadriennale e quinquennale), richiede che l’esperienza professionale sia valutata anche per periodi precedenti al 2001, chiede l’utilizzazione delle graduatorie precedenti e, comunque, l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo a favore dei candidati che erano presenti in tali graduatorie. Propone, infine, un punteggio aggiuntivo per il personale risultato idoneo nelle precedenti procedure.

La CISL FP propone l’istituzione di una Commissione centrale unica, con delle sottocommissioni a livello regionale, tutte coordinate dalla Commissione centrale. Propone la valutabilità anche dei titoli antecedenti al 2001. Propone, inoltre, che la valutazione dei titoli consenta una prima scrematura di dipendenti da ammettere alle prove e, per consentire un tempestivo inquadramento, chiede che tali prove siano gestite con quiz a lettura ottica.

La CGIL propone di ammettere tutti i dipendenti a una prova a quiz e suggerisce una differenziazione tra i parametri di valutazione del titolo di laurea e del diploma, ma non così marcata come quella proposta dall’Agenzia.

La FLP chiede che sia ritenuto valutabile anche il diploma di scuola media superiore della durata di quattro anni e non soltanto quello quinquennale. Propone un punteggio uguale per i dipendenti a

prescindere dall'amministrazione ove hanno prestato servizio, ovvero sia che si tratti di amministrazione finanziaria sia che si tratti di altre amministrazioni. Propone anche la cassazione completa del parametro relativo agli incarichi, interessando la procedura soltanto personale appartenente alla seconda area. Propone lo stesso punteggio per la valutazione dei titoli e per la prova teorico pratica. Come la CISL, ritiene che garantisca maggiore omogeneità d'azione, l'istituzione della Commissione centrale unica che detti le regole cui sono tenute ad adeguarsi le sottocommissioni regionali.

Il CONFISAL-SALFi propone una verifica del calcolo della carenze ai fini della esatta quantificazione dei posti da mettere a concorso. In merito alla recuperabilità delle graduatorie precedenti, stima che le stesse siano ancora utilizzabili. Suggerisce una maggiore coerenza tra i criteri già definiti per le progressioni economiche e quelli individuati per gli sviluppi tra le aree. Chiede in particolare che i titoli valutabili siano anche quelli anteriori al 2001.

La RdB propone che l'anzianità di servizio maturata abbia un punteggio maggiore, mentre non concorda sulla valutazione degli incarichi che, semmai, andrebbero considerati anche per periodi precedenti al 2001. Suggerisce che il punteggio assegnato per il possesso della laurea con master e quello del diploma siano meno distanti, in considerazione del fatto che si tratta presumibilmente dell'ultimo concorso cui potranno accedere i diplomati, considerata la recente evoluzione normativa. Il peso rilevante del punteggio assegnato per il colloquio richiede una specificazione del livello di conoscenza atteso: l'Organizzazione sindacale propone all'amministrazione di indicare testi o produrre dispense utili per la preparazione.

L'Agenzia, anche alla luce della parziale contraddittorietà delle richieste formulate, non accede a nessuna delle proposte avanzate dalle Organizzazioni sindacali.

La procedura di concertazione si chiude, perciò, con esito negativo.

Per l'Agenzia delle Dogane
FIRMATO

Per i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del comparto
delle Agenzie fiscali

FP/CGIL	FIRMATO
CISL FP	FIRMATO
UIL/PA	FIRMATO
CONFISAL/SALFi	FIRMATO
RdB/PI	FIRMATO
FLP	FIRMATO